SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 febbraio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 7201 del 22 gennaio 2016, che ha disposto per il 29 gennaio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 7201 del 22 gennaio 2016, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 182 giorni è risultato pari a -0,080%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,040.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,328% e a 0,918%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A01126

DECRETO 9 febbraio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,30%, con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2018, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2016 ammonta a 31.559 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 9 ottobre e 10 novembre 2015, nonché 11 gennaio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,30%, con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,30%, con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2016 e l'ultima il 15 ottobre 2018.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 febbraio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 123 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A01160

DECRETO 9 febbraio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.559 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 14 maggio, 8 luglio, 10 settembre e 10 novembre 2014, nonché 9 gennaio, 11 febbraio e 9 aprile 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 febbraio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 167 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A01161

DECRETO 9 febbraio 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2016 ammonta a 31.559 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 9 settembre, 9 ottobre e 10 novembre 2015, nonché 11 gennaio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 marzo 2016 e l'ultima il 15 settembre 2022.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 febbraio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 153 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A01162

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 gennaio 2016.

Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia dal 19 marzo 2015, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 2010 - Supplemento ordinario n. 8, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011), recante «Regolamento concernente le specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;

Visto il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2011, recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le specifiche tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto interministeriale n. 160/2013, e rilevato che all'art. 3 comma 5 prevede che con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata;

Rilevato che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

b) per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011;

c) per «Regolamento»: decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia;

d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, e successive modificazioni;

e) per «Specifiche tecniche»: il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;

f) per «PST»: portale dei servizi telematici il quale prevede delle stringenti regole di visibilità delle informazioni in funzione del ruolo che l'utente svolge nell'ambito dello specifico procedimento e, a tale scopo, è richiesta l'identificazione c.d. «forte», tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio;

g) per «Richiedente»: il professionista che presenta la domanda d'iscrizione all'Albo;

h) per «Amministratore»: il professionista iscritto all'Albo degli amministratori giudiziari;

i) per «Responsabile dell'Albo»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale;

j) per «ADN»: il sistema «Active Directory Nazionale» infrastruttura che consente di gestire su una unica anagrafica centralizzata gli utenti, i server applicativi e le postazioni di lavoro del Ministero della giustizia, garantendo così elevati livelli della gestione della sicurezza con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.

Art. 2.

Modalità di tenuta e accesso all'albo

1) L'Albo è tenuto con modalità informatica, ai sensi dell'art 3, comma 1, del regolamento n. 160/2013, in conformità a quanto previsto dal CAD e dal presente decreto.

2) L'aggiornamento delle informazioni è curata dal Responsabile dell'Albo secondo il disposto dell'art. 2, comma 5, del regolamento n. 160/2013. L'aggiornamento avviene nei termini previsti all'art. 5, comma 2, regolamento n. 160/2013.

3) L'Albo è distinto in una «parte pubblica» e una «parte riservata».

4) La «parte pubblica» dell'Albo, di cui all'art. 3 del regolamento n. 160/2013, è consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed è composta da pagine web ad accesso libero. Le informazioni (dati identificativi dell'Amministratore - escluso il codice fiscale in quanto visibile solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata - e indirizzo di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati di tipo aperto secondo le modalità di cui all'art. 52 del CAD.

5) La «parte riservata» dell'Albo, di cui all'art 3 comma 4 del regolamento n. 160/2013, è tenuta presso i Sistemi informatici del Ministero della giustizia con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

6) L'accesso alla «parte riservata» dell'Albo, da parte degli Amministratori, avviene, limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione informatica con le modalità di cui all'art. 6 delle specifiche tecniche.

7) Alla «parte riservata» dell'Albo è consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonché al direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo delegato. L'accesso avviene attraverso la rete del Ministero della giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.

8) Per l'accesso alla «parte riservata» dell'Albo sono resi disponibili, ai soggetti indicati al comma 7, strumenti informatici, anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di informazioni e dati relativi alla sola attività professionale presenti nel fascicolo informatico dell'Amministratore.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione

1) Il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST, potrà accedere alla sua «area riservata».

2) Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potrà compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code.

3) La domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente con le modalità di cui ai precedenti commi, dovrà essere scaricata dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalità on line.

4) I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES

5) Il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, riceverà una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile del procedimento.

Art. 4.

Procedimento per l'iscrizione

1. Al momento dell'invio della domanda telematica e dei suoi allegati si crea un fascicolo informatico che raccoglierà i documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell'Albo. Il fascicolo informatico è tenuto secondo le disposizioni del regole tecniche e delle specifiche tecniche.

2. Il richiedente, attraverso l'«area riservata», potrà procedere all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante la fase istruttoria.

3. La difformità tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.

4. A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema genererà una PEC con cui viene informato il richiedente dell'esito del procedimento.

Art. 5.

Modo di pagamento del contributo

1) Il pagamento del contributo di cui all'art. 7 lettera *a)* e *c)* del Regolamento è effettuato secondo le norme di cui all'art. 30 del decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo 3531.

2) Il pagamento del contributo secondo le modalità indicate nella lettera *a)* art. 7 del Regolamento è effettuato tramite pagamento su conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076 0114 5000 0102 0172 639.

3) Il pagamento del contributo secondo le modalità indicate nella lettera *b)* art. 7 del Regolamento è effettuato tramite versamento bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.

4) La ricevuta del versamento che comprova l'avvenuto pagamento del contributo per l'iscrizione, nelle forme previste dall'art 7 lettere *a)*, *b)* e *c)*, è inserita come allegato alla domanda di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto. La ricevuta del contributo annuale versato con nelle forme previste dall'art. 7 lettere *a)*, *b)* e *c)* è inviata dall'Amministratore accedendo all'area riservata.

5) Per pagamento effettuato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo la ricevuta potrà essere acquisita dall'Albo, in maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.

Art. 6.

Modalità per le comunicazioni all'Albo

1) Le comunicazioni al Responsabile dell'Albo da parte dell'Amministratore, di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del regolamento n. 160/2013, sono effettuate attraverso una sezione dedicata dell'area riservata.

2) Le comunicazioni al Responsabile dell'Albo, da parte dall'Autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 9 del regolamento n. 160/32013, sono effettuate tramite una interfaccia web dell'Albo o tramite cooperazione applicativa tra sistemi.

Art. 7.

Disposizioni sulla registrazione delle operazioni di accesso

1. Le operazioni di accesso al sistema informatico sono registrate in apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:

a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;

b. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);

c. la data e l'ora dell'accesso.

2. I suddetti file di log sono sottoposti a procedura di conservazione per cinque anni, e sono raccolti, con modalità tali da certificarne la non ripudiabilità e non modificabilità, presso la Sala server nazionale della giustizia dove è installata l'applicazione.

3. I file di log sono resi disponibili a chi potrà accedervi nelle forme di legge, previa approvazione da parte del Responsabile dell'Albo.

Roma, 26 gennaio 2016

Il direttore generale: LICARDO

16A00937

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2015.

Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto vicario, con la quale si definisce attività meramente gestionale e pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facoltà di individuare l'attività prioritaria di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica cui destinare

l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio nonché il relativo *iter* procedurale;

Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attività oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore mediante la tutela e la valorizzazione delle tradizioni locali anche attraverso l'istituzione di consorzi ed organizzazioni di produttori;

Vista l'attività indicata nella lettera *c)* dell'art. 5 comma 1 del su indicato decreto legislativo, recante «tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori»;

Viste le risorse disponibili recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»;

Ritenuto necessario individuare quale specifica priorità quella indicata alla lettera *c)* dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché i criteri e le modalità di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto individua l'attività prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

2. Con il presente decreto vengono altresì determinate le modalità di presentazione dei progetti afferenti l'attività prioritaria ed i relativi criteri di valutazione nonché il riparto dello stanziamento complessivo.

3. Ai fini del presente decreto per «attività prioritaria» si intende l'attività definita e individuata tra quelle previste dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

Art. 2.

Attività prioritaria

1. Le risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca», sono destinate alla realizzazione dell' attività sottoindicata, individuata come prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca:

Tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori.

Art. 3.

Finanziamento

Per il finanziamento dei progetti relativi all'attività prioritaria prevista dal precedente articolo, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 408.000,00.

Art. 4.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti l'attività prioritaria individuata dal presente decreto devono presentare istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo.

2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

3. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'attività prioritaria, riportando l'articolo e la lettera del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1».

4. Ciascun plico deve essere indirizzato a «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'Arte n. 16 - III piano - 00144 Roma».

5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione generale - sito al III piano di Viale dell'Arte 16 - entro e non oltre 42 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

L'orario di ricezione della Segreteria è dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla Segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n. 1: documentazione amministrativa.

Busta n. 2: proposta tecnico-economica.

Art. 5.

Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:

a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;

b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonché l'attestazione che il progetto presentato non è già completato o in corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, in copia conforme con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonché sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i - indicando la qualifica del sottoscrittore dell'ente proponente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal «procuratore/i» del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 6.

Proposta tecnico-economica

1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;

c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;

d) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

e) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonché la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;

f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;

g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

h) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);

i) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

l) le attività precedentemente svolte e competenze acquisite dai responsabili (*curriculum* professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);

m) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;

n) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);

o) ulteriore documentazione allegata.

2. Il piano di spesa proposto non deve superare, a pena di inammissibilità, l'importo di euro 204.000,00.

3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è demandata alla Commissione nominata con specifico provvedimento dal direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 8.

Criteri di valutazione dei progetti

1. La Commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.

2. La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:

qualità della proposta tecnica (massimo 70);

qualità della proposta economica (massimo 30).

3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualità della proposta tecnica.

4. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:

Criterio	Sottocriterio	Punteggio massimo
1. Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro	Dettagliata, chiara e completa descrizione dell'"iniziativa" proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto	10
	Coerenza ed adeguatezza del progetto proposto in relazione agli obiettivi del presente decreto	10
Totale criterio 1		20
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto	Efficacia delle modalità di svolgimento del progetto presentato	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti individuati e delle modalità di realizzazione del progetto indicato, in relazione alle attività da realizzare	10
Totale criterio 2		20
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione	Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate	10
	Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento ai tempi ed alle fasi di realizzazione del progetto	10
Totale criterio 3		20
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti	Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi	10
Totale criterio 4		10

5. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:

congruità della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);

dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti);

ripartizione dei costi, fra costi del personale ed altri mezzi impiegati (punteggio massimo 5 punti).

6. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:

massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;

innovatività delle attività progettuali;

ricaduta territoriale delle stesse;

coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonché delle normative comunitarie;

coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;

competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.

7. La Commissione conclude i propri lavori individuando i progetti che hanno raggiunto il punteggio complessivo più alto.

Art. 9.

Stipula delle Convenzioni

1. Le Convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 7, il punteggio complessivo più alto.

2. Le Convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.

3. La stipula delle Convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

4. La stipula delle Convenzioni è subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale: RIGILLO

16A00938

DECRETO 22 gennaio 2016.

Affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta al «CO.GE.MO Il Colosso di Barletta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato direttore generale della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*»;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n. 37, concernente il regolamento recante adeguamento delle tabelle relative agli Uffici marittimi di Civitavecchia, Barletta, Capri, Ponza, Porto San Giorgio, S. Agata di Militello e di Ostia - sostituzione della tabella della giurisdizione marittima relativa alla direzione marittima di Cagliari;

Considerato che l'elevazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Barletta a Capitaneria di Porto ha determinato effetti sull'esercizio dell'attività di pesca ed, in particolare, sul prelievo dei molluschi bivalvi, limitato alle acque del Compartimento marittimo di iscrizione delle unità autorizzate a tale tipo di pesca;

Ravvisata la necessità di assicurare un equilibrio tra la capacità di prelievo e le risorse disponibili nell'ambito del nuovo Compartimento marittimo di Barletta;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere l'equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Barletta è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta, in sigla "CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta"», con sede a Barletta (BAT), Via San Donato, 109;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta è di 25, giusta la precorsa corrispondenza con la locale Capitaneria di Porto, da ultimo, con nota n. 22/21346 del 3 dicembre 2015;

Considerato che il suddetto Consorzio «CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta», comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta ed, in particolare, aderiscono imprese titolari di n. 24 unità, sulle previste n. 25, esercitanti l'attività di prelievo con il sistema draga idraulica;

Considerata altresì la necessità di assicurare una gestione razionale della risorsa molluschi nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta e consentire alle imprese di pesca delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica un equilibrato prelievo di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

Considerato che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta, affidata al locale Consorzio, in analogia ad altri casi, produrrebbe effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, con il quale è stato adottato il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;

Vista la richiesta di affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta, avanzata dal Presidente del Consorzio «CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta» in data 12 marzo 2015;

Visto il parere favorevole delle Associazioni nazionali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Barletta la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta in sigla «CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta», cui aderiscono 24 unità su 25 autorizzate a tale attività;

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta propone al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – ed al Capo del Compartimento marittimo di Barletta, le misure tecniche previste dai DD.MM. nn. 44/95 e 515/98, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. In conformità della normativa vigente in materia, il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta, nell'esercizio delle attività di gestione e di tutela connesse all'affidamento, ha quale obiettivo primario, l'incremento dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. In applicazione della normativa vigente in materia, le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE. MO. Il Colosso di Barletta, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al consorzio ed operanti nell'area di riferimento.

2. Le misure tecniche di gestione devono essere corredate dal motivato parere scientifico di cui al punto 3.7 del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, citato nelle premesse.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/95 e 515/98, le persone incaricate dal CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle pertinenti norme di settore.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Barletta» in sigla «CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta» è tenuto ad affidare l'incarico ad un Istituto scientifico, esperto in valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Barletta, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta, predispone una dettagliata relazione sull'attività di gestione svolta nell'anno precedente.

Art. 8.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Barletta nonché le Associazioni nazionali di categoria, può revocare l'affidamento della gestione dei della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.MO. Il Colosso di Barletta nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo Consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dal presente dalla pertinente normativa di settore.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di Porto di Barletta è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2016

Il direttore generale: RIGILLO

16A00939

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Fercon società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2015 n. 171/2015, con il quale la «Fercon Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carolina Lussana ne è stata nominata commissario liquidatore, poi dimissionaria;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015 n. 451/2015, con il quale l'avv. Carolina Lussana è stata sostituita dalla dott.ssa Giuliana Bonaria Bo;

Vista la nota pervenuta in data 25 settembre 2015, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Mariantonietta Ciccimarra (codice fiscale CCCMNT72E53L049K), nata il 13 maggio 1972 e domiciliata in Bari, via Melo n. 70, in sostituzione della dott.ssa Giuliana Bonaria Bo, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00674

DECRETO 17 dicembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio regionale Lazio di mutualità fra cooperative edilizie di abitazione ed altre - società coop. mutua a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, r n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 2 dicembre 2004 n.362/2004 con il quale la società cooperativa "Consorzio regionale lazio di mutualità fra cooperative edilizie di abitazione ed altre - Società coop. mutua a r.l.", con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Nicola Ermini, l'avv. Valerio Menaldi e il dr. Mario Piovano ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 2 dicembre 2009 n. 305/2009 con il quale il dr. Mario Piovano è stato nominato commissario unico della procedura in questione;

Vista la nota pervenuta in data 4 agosto 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Giovanni Cinque (codice fiscale CNQGNN78R23H501V), nato a Roma il 23 ottobre 1978 ed ivi domiciliato, in viale delle Milizie n. 12/14, in sostituzione del dr. Mario Piovano, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00682

DECRETO 17 dicembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Full Time Autonoleggio società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2015 n. 448, con il quale la "Full Time Autonoleggio Società Cooperativa", con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dr.ssa Giuliana Bonaria Bo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 settembre 2015, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Domenico Antonio D'Anna (codice fiscale DNNDNC73C23L317F), nato il 23 marzo 1973 e domiciliato in Roma, via C. Albasini n. 7/C, in sostituzione della dr.ssa Giuliana Bonaria Bo, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

16A00683

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 14 dicembre 2015.

Ripartizione relativa all'annualità 2014 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare:

l'art. 1, comma 1;

l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio Curcio è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015;

Ritenuto necessario ripartire tra le regioni i fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2014 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le regioni per l'annualità 2014, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51 è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4, dell'art. 3, dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

TABELLA 1

RIPARTIZIONE DEL FONDO
TRA LE REGIONI PER L'ANNUALITÀ 2014

Regione	Numero comuni (*)	Finanziamento (€) lettera a)	Finanziamento (€) lettere *b)* + c)
Abruzzo	276	1.153.233,00	12.253.100,60
Basilicata	117	710.681,63	7.550.992,33
Calabria	402	2.274.773,62	24.169.469,75
Campania	426	2.207.914,25	23.459.088,93
Emilia-Romagna	283	985.281,61	10.468.617,08
Friuli-Venezia Giulia	202	562.732,41	5.979.031,90
Lazio	299	984.207,63	10.457.206,07
Liguria	111	170.285,30	1.809.281,31
Lombardia	202	183.329,60	1.947.877,03
Marche	239	739.066,71	7.852.583,75
Molise	134	814.487,46	8.653.929,27
Piemonte	141	127.667,84	1.356.470,84
Puglia	84	709.435,51	7.537.752,32
Sicilia	28	2.233.201,27	23.727.763,52
Toscana	247	658.532,03	6.996.902,77
Umbria	92	757.504,17	8.048.481,86
Veneto	335	647.861,69	6.883.530,43
	TOTALE	**15.920.195,73**	**169.152.079,76**

(*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293.

Art. 2.

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'ordinanza sopra citata, le regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

a) la trasmissione da parte delle regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/2010, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293;

b) la trasmissione alle regioni, da parte dei comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

c) la trasmissione alle regioni, da parte dei comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4, dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione dalle regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissiome tecnica di cui al comma 7, dell'art. 5, della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016, n. 117

ALLEGATO 1

Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 Ottobre 2015, n. 293.

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data|_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

1) Indagini di microzonazione sismica e CLE (Art. 2, comma 1, lettera a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune o circoscrizione o unione di comuni	Popolazione	Specifiche studi (data) <90gg	Bando: selezione aggiudicazione stipula (data) <3)+60	Elaborati finali (data) <4)+240	Superficie indagata (ettari)	Comunica CT (data) < 5)+90	Eventuali chiarimenti CT: Si(data rich e data esec) < 30 da rich(7)	Approvazione (data) e saldo	Importo contributo Fondo (€)
Riferimenti	*Art. 7 o Art. 21 c.2*	*Art. 6 c.1*	*Art. 6 c.2 Art. 15 c.1*	*Art. 6 c.2*		*Art. 6 c.5*	*Art. 6 c.6*	*Art. 6 c.7*	*Art. 7 c.1 o c.2 o Art. 21*

11	12
Importo cofinanziato (€)	Comune di cui all'allegato 8 (S/N)
Art. 7 c.1 o c.2 o Art. 21	*Art. 19*

1A): Analisi della Condizione Limite dell'emergenza (CLE), Art. 20

1	2	3
Comune o circoscrizione	Popolazione	Contributo
Riferimenti	*Art. 20 c.2*	*Art. 20 c.2*

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.
Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3.

NB: CT = Commissione tecnica ex Art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denominaz. opera	Indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)	Individuata dall'analisi della CLE (S/N)	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			*Art. 8 c.1*	*Art. 10*	*Art. 10*	*Art. 8 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 8 c.1*

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Importo cofinanziato (€)	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Aggiudicazione lavori (data)	Sostituzione edilizia (S/N)	Inizio intervento (data)	Fine intervento (data)	Collaudo (data)
		Art. 9 e 10	*Art. 9 e 10*	*Art. 9 c.4*		*Art. 9 c.6*			

21
Erogazione saldo (data)

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.
15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
17) solo per demolizione e ricostruzione

3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denominaz. opera	Indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio αSLV	Indice rischio αSLD	Tipo intervento (R=rafforzam. M= mglioram. DR= demol/ricostr)	Individuata dall'analisi della CLE (S/N)	Appartenente o interferente con via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			*Art. 8 c.1*	*Art. 10*	*Art. 10*	*Art. 8 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 4 c.1*	*Art. 8 c.1*

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Importo cofinanziato (€)	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale αSLV	Indice di rischio finale αSLD	Incremento capacità (%)	Aggiudicazione lavori (data)	Sostituzione edilizia (S/N)	Inizio intervento (data)	Fine intervento (data)	Collaudo (data)
		Art. 9 e 10	*Art. 9 e 10*	*Art. 9 c.4*		*Art. 9 c.6*			

21
Erogazione saldo (data)

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo"Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.
15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera
17) solo per demolizione e ricostruzione

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (Art. 2, comma 1, lettera c)[1]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Richiesta del cittadino al Comune (data) (*)	Codice richiesta (*)	Indirizzo edificio (*)	Intervento iniziale (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr) (*)	Importo delibera (€) (*)	Punteggio (*)	Variazione punteggio	Variazione importo (€)	Variazione intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr)
Riferimenti	*Art. 14 c.5*			*Art. 12*	*All. 4*	*All. 3 e 4*			

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Progetto presentato (data) (<90(R) o <180 (M, DR) da graduat.)	Progetto approvato (data)	Inizio intervento (data) (<30gg da 12)	Fine intervento (data) (<270, 360, 450 da 13)	Eventuali proroghe (S/N)	Importo complessivo liquidato (€)	Erogazione saldo (data)	Indice di rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	Incremento capacità (%)
Art. 14 c.6	*Art. 14 c.8*	*Art. 14 c.8*	*Art. 14 c.8*			*All. 6 c.4*	*Art. 9, 10 e 13*	*Art. 9,10 e13*	*Art. 13 c. 2*

20) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'Allegato 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune e nella piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile.

[1] I resoconti annuali di cui alla presente tabella relativi ai finanziamenti per edifici privati di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c), possono essere prodotti, anche per le annualità pregresse, dalla piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della protezione civile a supporto dell'attività di monitoraggio delle Regioni su tale linea di finanziamento.

ALLEGATO 2

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

Utilizzo della procedura

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo “Indici_di_rischio.xls” si basa sulle seguenti ipotesi:

1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è “debole” è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio “Indici_di_rischio.xls” prevede preliminarmente l’utilizzo del programma “SpettriNTC-Ver. 1.03” scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E’ sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.
Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

16A00931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril e Idroclorotiazide Mylan».

Estratto determina n. 40/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.

Confezione: «30mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043624016 (in base 10) 19M9LJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 30 mg di zofenopril calcio (pari a 28,7 mg di zofenopril) e 12,5 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Lattosio monoidrato

Amido di mais, pregelatinizzato

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Rivestimento:

Lattosio monoidrato

Ipromellosa

Biossido di titanio (E171)

Macrogol 400

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172)

Ossido di ferro nero (E172)

Polisorbato 80

Produzione principio attivo:

Mylan Laboratories Limited (Unit 11), Plot No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, District Raigad– 410208 Maharashtra - India.

IPCA Laboratories Ltd. - P.O. Sejavta - 457002 – Ratlam, Madhya Pradesh - India.

Rilascio, controllo, confezionamento primario e secondario: Mylan Hungary Kft - H-2900 Komarom, Mylan utca 1 - Ungheria

Controllo, confezionamento primario e secondario: McDermott Laboratories Ltd trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13- Irlanda.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Mylan Laboratories Limited - Plot No H-12 & 13, MIDC Waluj Aurangabd 431136, Mharashtra - India

Confezionamento secondario: DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - Viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) - Italia

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Questa associazione a dose fissa è indicata in quei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata solo con zofenopril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «30mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043624016 (in base 10) 19M9LJ (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa)€ 6,15.Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 11,54.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Zofenopril e Idroclorotiazide Mylan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00757

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Pharmeg».

Estratto determina n. 39/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IBUPROFENE PHARMEG

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. - Via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Confezione: «600 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 043523012 (in base 10) 19J6Y4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 600 mg di ibuprofene.

Eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, silice colloidale anidra, glicerolo dibeenato.

Rivestimento: ipromellosa, lattosio monoidrato, triacetina, titanio diossido.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: SI GROUP, INC.725 Cannon Bridge Road - United States Am. - 29115, Orangeburg, South Carolina.

Produttori del prodotto finito: produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (MI).

Controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC).

Indicazioni terapeutiche:

Come antireumatico in:

Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

Nella traumatologia accidentale e sportiva;

Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

In ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

In ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

In chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

In oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

In medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 043523012 (in base 10) 19J6Y4 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A (nota 66). Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 2,20. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa)€ 4,13.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ibuprofene Pharmeg è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00758

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Ipso Pharma».

Estratto determina n. 38/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IBUPROFENE IPSO PHARMA

Titolare AIC:

Ipso Pharma S.r.l.

Via San Rocco, 6

85033 Episcopia - Potenza (PZ)

Confezione

"600 mg compressa rivestita con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC

AIC n. 043528013 (in base 10) 19JCUF (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 600 mg di ibuprofene.

Eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, silice colloidale anidra, glicerolo dibeenato

Rivestimento: ipromellosa, lattosio monoidrato, triacetina, titanio diossido

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

SI GROUP, INC.

725 Cannon Bridge Road

United States Am. - 29115 Orangeburg, South Carolina

Produttori del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (MI)

Controllo e rilascio dei lotti

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

Indicazioni terapeutiche:

Come antireumatico in:

• Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

• Nella traumatologia accidentale e sportiva;

• Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

• In ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

• In ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

• In chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

• In oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

• In medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"600 mg compressa rivestita con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC

AIC n. 043528013 (in base 10) 19JCUF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUPROFENE IPSO PHARMA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00759

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Ig farmaceutici».

Estratto determina n. 37/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IBUPROFENE IG FARMACEUTICI

Titolare AIC:

I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe

Via San Rocco, 6

85033 Episcopia - Potenza (PZ)

Confezione

"600 mg compressa rivestita con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC

AIC n. 043521018 (in base 10) 19J4ZU (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 600 mg di ibuprofene.

Eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, silice colloidale anidra, glicerolo dibeenato

Rivestimento: ipromellosa, lattosio monoidrato, triacetina, titanio diossido

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

SI GROUP, INC.

725 Cannon Bridge Road

United States Am. - 29115 Orangeburg, South Carolina

Produttori del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (MI)

Controllo e rilascio dei lotti

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

Indicazioni terapeutiche:

Come antireumatico in:

• Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

• Nella traumatologia accidentale e sportiva;

• Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

• In ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

• In ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

• In chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

• In oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

• In medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"600 mg compressa rivestita con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC

AIC n. 043521018 (in base 10) 19J4ZU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUPROFENE IG FARMACEUTICI è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00760

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Epifarma».

Estratto determina n. 36/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IBUPROFENE EPIFARMA

Titolare AIC:

Epifarma S.r.l.

Via San Rocco, 6

85033 Episcopia - Potenza (PZ)

Confezione

"600 mg compressa rivestita con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC

AIC n. 043529015 (in base 10) 19JDTR (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

600 mg di ibuprofene.

Eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, silice colloidale anidra, glicerolo dibeenato

Rivestimento: ipromellosa, lattosio monoidrato, triacetina, titanio diossido

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

SI GROUP, INC.725 Cannon Bridge Road

United States Am. - 29115 Orangeburg, South Carolina

Produttori del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (MI)

Controllo e rilascio dei lotti

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC)

Indicazioni terapeutiche:

Come antireumatico in:

• Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

• Nella traumatologia accidentale e sportiva;

• Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

• In ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

• In ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

• In chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

• In oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

• In medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"600 mg compressa rivestita con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC

AIC n. 043529015 (in base 10) 19JDTR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUPROFENE EPIFARMA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00761

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibumal».

Estratto determina n. 35/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: IBUMAL.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. Via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Confezione: «600 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 043525017 (in base 10) 19J8WT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 600 mg di ibuprofene;

eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, silice colloidale anidra, glicerolo dibeenato;

Rivestimento: ipromellosa, lattosio monoidrato, triacetina, titanio diossido.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Si Group, Inc.725 Cannon Bridge Road - United States Am. - 29115 Orangeburg, South Carolina.

Produttori del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stampi - Rozzano (MI).

Controllo e rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC).

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in:

Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 043525017 (in base 10) 19J8WT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 66).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUMAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00762

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Siloxezol».

Estratto determina n. 33/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: SILOXEZOL.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Rd, London, NW10 7JH, Regno Unito.

Confezione: «30 mg Capsule Gastroresistenti» 28 Capsule in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043590013 (in base 10) 19L8CX (in base 32).

Confezione: «60 mg Capsule Gastroresistenti» 28 Capsule in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043590025 (in base 10) 19L8D9 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

principio attivo: 30 mg, 60 mg di duloxetina (come cloridrato);

eccipienti:

contenuto della capsula:

Granuli di zucchero (saccarosio, amido di mais);

Ipromellosa ftalato (HP-55);

Ipromellosa (E15 *LV)*;

Trietilcitrato;

Idrossipropil cellulosa;

Talco.

Involucro della capsula:

30 mg:

Gelatina;

Titanio diossido (E171);

Blu Brilliante FCF (E133);

Ossido di ferro nero (E172);

Inchiostro di stampa.

60 mg:

Gelatina;

Titanio diossido (E171);

Ossido di ferro nero (E172);

Inchiostro di stampa.

L'inchiostro di stampa contiene:

Gommalacca;

Glicole propilenico;

Ossido di ferro nero (E172);

Idrossido di potassio.

Produzione principio attivo:

MSN Laboratories Private Limited Sy No. 317 & 323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Andhra Pradesh, 502 329-India;

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD Xunqiao, Linhai, Zhejiang, 317 024- Cina.

Produzione: Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600-Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario: Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600-Bulgaria.

Controllo dei lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600-Bulgaria.

Rilascio dei lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600-Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del disturbo depressivo maggiore;

trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico;

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato;

Siloxezol è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «30 mg Capsule Gastroresistenti» 28 Capsule in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043590013 (in base 10) 19L8CX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17.

Confezione: «60 mg Capsule Gastroresistenti» 28 Capsule in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043590025 (in base 10) 19L8D9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,34.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SILOXEZOL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00763

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eplerenone Accord».

Estratto determina n. 30/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: EPLERENONE ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 - Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722014 (in base 10) 19Q98Y (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722026 (in base 10) 19Q99B (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722038 (in base 10) 19Q99Q (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722040 (in base 10) 19Q99S (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722053 (in base 10) 19Q9B5 (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722065 (in base 10) 19Q9BK (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722077 (in base 10) 19Q9BX (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722089 (in base 10) 19Q9C9 (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 90 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722091 (in base 10) 19Q9CC (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722103 (in base 10) 19Q9CR (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722115 (in base 10) 19Q9D3 (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722127 (in base 10) 19Q9DH (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722139 (in base 10) 19Q9DV (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722141 (in base 10) 19Q9DX (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722154 (in base 10) 19Q9FB (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 10 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722166 (in base 10) 19Q9FQ (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722178 (in base 10) 19Q9G2 (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722180 (in base 10) 19Q9G4 (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 90 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722192 (in base 10) 19Q9GJ (in base 32).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722204 (in base 10) 19Q9GW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 25 mg, 50 mg di eplerenone;

eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Cellulosa microcristallina;

Ipromellosa;

Croscarmellosa sodica;

Talco;

Magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

Opadry 13B520013 giallo:

Ipromellosa;

Diossido di titanio (E171);

Macrogol 400;

Polisorbato 80;

Ossido di ferro giallo (E172);

Ossido di ferro rosso (E172).

Produzione principio attivo: MSN Laboratories Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak, District, Andhra Pradesh, 502 329 India.

Rilascio lotti: Accord Healthcare Limited, Ground floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Rilascio lotti, controllo lotti: Wessling Hungary Kft., Fóti út 56., Budapest, 1047 Ungheria.

Controllo lotti:

Astron Research Limited, 2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito;

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory, Tátra u. 27/b, Budapest, 1136 Ungheria.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Limited, Plot No. 457 and 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, 382210 India.

Confezionamento primario e secondario: Accord Healthcare Limited, Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

l'eplerenone è indicato:

in aggiunta alla terapia standard compresi i betabloccanti, per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare (CV) in pazienti stabili con disfunzione ventricolare sinistra (LVEF ≤ 40%) ed evidenze cliniche di insufficienza cardiaca in seguito a recente infarto del miocardio (IM);

in aggiunta alla terapia ottimale standard, per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare nei pazienti adulti con insufficienza cardiaca (cronica) in Classe New York Heart Association (NYHA) II e disfunzione sistolica ventricolare sinistra (LVEF ≤ 30%) (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722038 (in base 10) 19Q99Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,30.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722089 (in base 10) 19Q9C9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,30.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722139 (in base 10) 19Q9DV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,30.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043722180 (in base 10) 19Q9G4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,82.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,30.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPLERENONE ACCORD è la seguente:

per le confezioni sino a 30 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 90 e 100 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00764

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saquinavir Sandoz».

Estratto determina n. 26/2016 del 20 gennaio 2016

Medicinale: SAQUINAVIR SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. L.go U. Boccioni n. 1, 21040 Origgio (VA).

Confezione: «500 mg Compresse Rivestite con Film» 30 Compresse in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043282019 (in base 10) 198VM3 (in base 32).

Confezione: «500 mg Compresse Rivestite con Film» 60 Compresse in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043282021 (in base 10) 198VM5 (in base 32).

Confezione: «500 mg Compresse Rivestite con Film» 90 Compresse in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043282033 (in base 10) 198VMK (in base 32).

Confezione: «500 mg Compresse Rivestite con Film» 120 Compresse in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043282045 (in base 10) 198VMX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di saquinavir (come saquinavir mesilato).

eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Croscarmellosa sodica (E468);

Povidone (E1201);

Cellulosa microcristallina (E460);

Magnesio stearato (E470b),

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464);

Biossido di titanio (E171);

Triacetina (E1518);

Talco (E553b);

Ossido di ferro giallo e rosso (E172).

Produzione principio attivo: Hetero Labs limited.

Sito amministrativo: Hetero Corporate, 7-2-A2, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018, Andhra Pradesh, India.

Sito produttivo: Survey No.10, I.D.A, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India.

Produzione e confezionamento primario e secondario: Hetero Labs Limited.

Sito amministrativo: Hetero Corporate, 7-2-A2, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018, Andhra Pradesh, India.

Sito produttivo: Unit V, SY.No. 439, 440, 441 & 458, APIIC Formulation SEZ, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Mahaboob Nagar District - 509301, Andhra Pradesh, India.

Rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Controllo dei lotti:

Pharmadox Healthcare, Ltd., KW20AKordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

APL Swift Services (Malta) Ltd., HF26 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta.

Confezionamento secondario:

UPS Healthcare Italia S.r.l., Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia;

Famar A.V.E. Anonymous industrial company of pharmaceuticals & cosmetics, Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 15344, Anthoussa–Attiki, Grecia;

CRNA SA, Zoning Industriel d'Heppignies 1, Fleurus, Hainaut, B-6220, Belgio.

Indicazioni terapeutiche:

Saquinavir Sandoz è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1;

Saquinavir Sandoz deve essere somministrato solo in associazione con ritonavir e altri medicinali antiretrovirali (vedere paragrafo 4.2).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg Compresse Rivestite con Film» 120 Compresse in Flacone Hdpe - A.I.C. n. 043282045 (in base 10) 198VMX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 232,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 383,10.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SAQUINAVIR SANDOZ è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 195/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 dicembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0000693/MA004.A007/GEO-L-123 del 19 gennaio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 195/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 dicembre 2015, concernente la determinazione del contributo capitario di copertura dell'erogazione di indennità di maternità per l'anno 2016 nella misura di € 17,00.

16A00940

Approvazione della delibera n. 83/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 17 settembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0000692/MA004.A007/MED-L-92 del 19 gennaio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 83/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 17 settembre 2015, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2016 nella misura di € 59,00.

16A00941

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-034) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00